

LA PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI: ALCUNE PRECISAZIONI DELLA SUPREMA CORTE

Vittorio Colomba

Con la sentenza n. 9995 del 16 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha enunciato alcuni importanti principi sul tema della prededucibilità dei crediti maturati in ambito *leasing*, approcciando l'ipotesi, invero piuttosto frequente, che ad una procedura di composizione negoziale della crisi segua la dichiarazione di fallimento dell'impresa.

Nel caso in esame, una società di *leasing* aveva opposto lo stato passivo del fallimento della propria utilizzatrice, contestando il mancato riconoscimento della prededuzione in relazione ai canoni di locazione maturati durante la precedente fase concorsuale.

Il contratto in essere, difatti, era proseguito per tutta la procedura di concordato preventivo, giacché la conduttrice aveva manifestato l'intenzione di riscattare i beni nella prospettiva di un programmato affitto di azienda.

Tale intenzione, tuttavia, non era stata esplicitata nel piano presentato, ragion per cui il Tribunale aveva respinto l'opposizione, non ritenendo che il credito maturato in favore della concedente potesse considerarsi essenziale all'esecuzione della proposta concordataria.

Attraverso la citata sentenza, la Suprema Corte ha condiviso i rilievi del Tribunale ed evidenziato che i crediti relativi ad obbligazioni sorte prima dell'ammissione al concordato preventivo possano godere del rango prededucibile, nel successivo fallimento, solo qualora la loro funzionalità alla procedura emerga già nel piano analitico allegato alla proposta.

Per comprendere a pieno le conclusioni della Corte occorre richiamare alla memoria le nozioni relative, da un lato, al trattamento dei contratti *leasing* pendenti all'apertura di una procedura concorsuale e, dall'altro, quelle relative al più ampio tema della prededucibilità dei crediti.

In ordine alla gestione dei rapporti pendenti, la disciplina in vigore si può riassumere come segue.

In caso di fallimento, salvo che venga disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa, il contratto di *leasing* è sospeso fino alla decisione del curatore di subentrarvi o meno. Nell'ipotesi di concordato preventivo, invece, è prevista la prosecuzione automatica del rapporto, fatta salva la facoltà, concessa all'imprenditore in crisi dall'art. 169-*bis* L.F., di richiedere al Tribunale l'autorizzazione a risolvere il contratto.

Ad ogni modo, lo scioglimento del vincolo attribuisce al concedente il diritto alla restituzione del bene, che questi dovrà ricollocare a valori di mercato. Se il ricavato dell'operazione sarà superiore al credito maturato nei confronti dell'utilizzatore, la società di *leasing* sarà tenuta a restituire la relativa differenza; diversamente, potrà attivarsi per il recupero del residuo.

Per certi versi sono più complesse, invece, le disposizioni che regolano la prosecuzione dei rapporti pendenti, nonché il trattamento dei crediti sorti in tali frangenti.

L'approfondimento odierno si limiterà all'ipotesi vagliata dalla Suprema Corte, vale a dire la prosecuzione dei contratti in una successione di procedure esitata con la dichiarazione di fallimento dell'impresa.

Se il riconoscimento della prededucibilità è fuori discussione per i canoni di locazione maturati durante il fallimento, meno scontata è l'attribuzione di tale privilegio, in quella sede, ai crediti sorti nell'eventuale antecedente procedura minore.

Si tratta di un tema ovviamente delicato, considerando che la prededuzione prevista dall'art. 111 L.F. rappresenta il massimo beneficio che un singolo creditore è in grado di ottenere, in deroga al generale principio della *par condicio creditorum*.

Il citato articolo, all'ultimo comma, riconosce come prededucibili i crediti sorti, genericamente, in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.

Il riferimento ad una qualunque "procedura concorsuale" consente senz'altro di ammettere al privilegio anche i crediti generati al di fuori del fallimento che

li deve valutare, primi fra tutti quelli maturati durante un precedente concordato preventivo.

Il tema, semmai, è far rientrare la richiesta prededucibilità in uno dei criteri applicabili per il suo riconoscimento.

I parametri previsti a tal fine sono essenzialmente tre: uno legislativo ed uno cronologico, non utilmente invocabili in questa circostanza, ed uno teleologico, connesso alla finalità del credito.

In applicazione di quest'ultimo criterio, il fallimento dovrà considerare prededucibili tutti i crediti "*sorti in funzione delle procedure concorsuali*" disciplinate dalla legge fallimentare.

Comunemente, si ritiene che appartengano a tale categoria i crediti derivanti da obbligazioni sorte prima dell'inizio di una procedura, poi proseguite perché considerate idonee ad avvantaggiare l'intero ceto creditorio, attraverso un incremento delle attività o una diminuzione delle passività.

L'applicazione del criterio funzionale (o teleologico) sottintende, pertanto, una valutazione di merito, operata dal curatore nel caso di fallimento, nonché dall'imprenditore in crisi nel concordato preventivo.

Nel fallimento, laddove il ruolo di curatore è svolto da un professionista imparziale, questo genere di decisioni necessita comunque del consenso del comitato dei creditori.

Le caratteristiche "terze" della curatela ed il vaglio operato dai rappresentanti del ceto creditorio fungono da garanzia alla legittimità dell'uso dello strumento della prededuzione.

Nel concordato preventivo, il condizionamento che l'imprenditore in crisi può imprimere alla procedura e l'assenza di controllo da parte dei creditori, impongono l'adozione di alcuni correttivi, al fine di preservare la massa da conseguenze pregiudizievoli dovute a decisioni poco avvedute.

Sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore, attraverso il d.l. 78/2010, ha introdotto l'art. 182-*quater* L.F., il quale, con particolare riferimento ai cd. "finanziamenti ponte", subordina la prededuzione dei relativi crediti alla loro

previsione nel piano concordatario ed al successivo riconoscimento del privilegio nell'ambito del decreto di ammissione alla procedura.

Da tale norma, sebbene dettata per una particolare categoria di crediti, si può desumere un principio generale, che individua nella previsione in seno alla domanda di concordato l'elemento essenziale ai fini del riconoscimento della prededucibilità.

È sulla base di questo ragionamento, tornando al caso di specie, che la Cassazione ha ritenuto di negare il privilegio alla società di *leasing* che ne aveva fatto richiesta.

Il mancato inserimento dei canoni di locazione nell'ambito dei cd. oneri concordatari, all'interno del piano proposto dalla società debitrice, aveva difatti impedito ai creditori ammessi al voto di effettuare *“le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento”*.

La società di *leasing*, che aveva confidato nella prededucibilità del proprio credito, si è vista negare tale privilegio, a causa di una incompleta redazione della proposta concordataria, circostanza ad essa non attribuibile, ma che certamente avrebbe dovuto allarmarla.

A maggior ragione alla luce di questa pronuncia, in definitiva, risulta di fondamentale importanza valutare con attenzione il contenuto del piano concordatario, verificando il trattamento in concreto assegnato al proprio credito.

La difficoltà dell'utilizzatore in concordato al pagamento dei canoni, nonché la mancata considerazione, in forma prededucibile, dei relativi crediti già a partire dalla presentazione del piano, dovrebbero far riflettere sulla convenienza della prosecuzione del rapporto, la cui funzionalità, in un eventuale successivo fallimento, potrebbe essere disconosciuta, con conseguente pagamento in via chirografaria.